



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 69 del 29/10/2026

OGGETTO : REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 67 DEL 27/10/2026 E CONTESTUALE MANTENIMENTO, NEL SOLO RAGGIO DI 2 KM DAL SITO DELL'EVENTO, DELLE MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE ALLA POSSIBILE DEPOSIZIONE DI PARTICOLATO – INCENDIO IN LOCALITÀ GELLO (COMUNE DI PONTEDERA)

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 67 del 27/10/2026, adottata in via contingibile e urgente e in applicazione del principio di precauzione, a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte del 26/10/2026 presso un impianto di trattamento rifiuti situato in località Gello, nel Comune di Pontedera, sulla base della nota tecnica preliminare dell'Azienda USL Toscana nord ovest del 27/10/2026 (Prot. n. 39779);

VISTA la nota di aggiornamento dell'Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione, Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, del 28/10/2026, acquisita agli atti (Prot. n. 40059), indirizzata ai Comuni interessati dall'evento, tra cui il Comune di Cascina, avente ad oggetto "Aggiornamento indicazioni sanitarie a seguito dell'incendio presso insediamento produttivo in loc. Gello, Pontedera – risoluzione fase acuta dell'evento";

PRESO ATTO che, come riportato nella suddetta nota di aggiornamento:

- a seguito dell'aggiornamento descritto in data 28/10/2026 nel corso della riunione di coordinamento con la Prefettura di Pisa, l'incendio e la produzione di fumi sono cessati;
- le raccomandazioni legate alla via di esposizione inalatoria (quali la necessità di evitare le attività all'aperto, tenere chiuse porte e finestre) possono essere sospese;
- si ritiene invece utile mantenere nel raggio di 2 km dal sito dell'evento le raccomandazioni legate alla possibile deposizione di particolato sui terreni e soprattutto sulle matrici alimentari (con specifica attenzione ai prodotti agricoli), fino alla conferma dell'assenza di eventuali contaminanti;
- le attività lavorative possono riprendere anche nel raggio dei 500 metri dal sito dell'evento, con l'utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e previa bonifica degli ambienti di lavoro, evitando tuttavia attività di pulizia a secco;

CONSIDERATO che, per effetto della cessazione dell'incendio e della produzione di fumi, è mutata la situazione di fatto posta a fondamento dell'ordinanza n. 67/2026 e sono venute meno le esigenze di tutela connesse alla via di esposizione inalatoria, mentre permangono, fino agli esiti delle verifiche ambientali, le esigenze di cautela connesse alla possibile deposizione di particolato sui terreni e sulle matrici alimentari;

RITENUTO pertanto, in applicazione dei principi di precauzione e di proporzionalità, di dover revocare l'ordinanza n. 67/2026 con riferimento a tutte le prescrizioni e raccomandazioni ivi



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

contenute e di mantenere, in via residuale e limitatamente al raggio di 2 km dal sito dell'evento, le sole misure indicate dall'Azienda USL, fino alla conferma dell'assenza di eventuali contaminanti;

VISTI l'art. 32 della Costituzione; l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; l'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e l'art. 301 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di revoca del provvedimento per mutamento della situazione di fatto;

REVOCA

Con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'ordinanza sindacale n. 67 del 27/10/2026, con riferimento a tutte le prescrizioni e raccomandazioni ivi contenute, fatto salvo quanto di seguito espressamente mantenuto.

ORDINA

Il mantenimento, nella porzione del territorio del Comune di Cascina ricadente nel raggio di 2 km dal sito dell'evento, in via cautelativa e fino alla conferma dell'assenza di eventuali contaminanti, delle seguenti prescrizioni già previste dall'ordinanza n. 67/2026, relative alla possibile deposizione di particolato sui terreni e sulle matrici alimentari:

1. **Orti, frutta e alimenti:** non consumare, in via precauzionale, ortaggi, in particolare a foglia larga, coltivati all'aperto nella suddetta area; lavare accuratamente e a lungo con abbondante acqua corrente frutta e verdura prima del consumo; proteggere gli alimenti conservati all'aperto o non chiusi.
2. **Animali domestici e allevamenti familiari:** tenere gli animali domestici e da cortile, se possibile, al chiuso; proteggere acqua e mangimi da eventuale polvere o ricaduta e non utilizzare momentaneamente i foraggi esposti all'esterno.
3. **Operatori del settore alimentare e aziende agricole:** proteggere materie prime, alimenti e mangimi dall'esposizione all'ambiente esterno; evitare la lavorazione o l'esposizione all'aperto di prodotti alimentari; adottare misure per prevenire contaminazioni di superfici, attrezzature e materiali.

RACCOMANDA

Ai datori di lavoro, in conformità alle indicazioni dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che la ripresa delle attività lavorative, anche nel raggio di 500 metri dal sito dell'evento, avvenga con l'utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e previa bonifica degli ambienti di lavoro, evitando tuttavia attività di pulizia a secco.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza abbia validità immediata e le misure mantenute restino in vigore fino a nuova comunicazione di revoca o modifica, subordinata alla conferma dell'assenza di eventuali contaminanti, sulla base degli esiti dei campionamenti e delle valutazioni di ARPAT



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

e dell'Azienda USL Toscana nord ovest;

- Che il presente provvedimento venga immediatamente reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, sui canali social e di messaggistica ufficiali del Comune di Cascina, nonché tramite i mezzi di informazione locale (stampa, radio, tv);
- Che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa;
 - Comando di Polizia Municipale di Cascina;
 - Comando Stazione Carabinieri di Cascina;
 - ARPAT (Dipartimento di Pisa);
 - Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione;
 - Protezione Civile Comunale e Sovracomunale;
 - Dirigenti Scolastici del territorio, rappresentanti legali delle scuole dell'infanzia private, personale dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio;

A V V E R T E

- Che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella parte dispositiva "ORDINA" della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);
- Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è il Geom. Massimo Donati, Responsabile EQ della Macrostruttura 7 - Edilizia, Sviluppo Economico e Ambiente;
- Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cascina, 29/10/2026

il Sindaco
Michelangelo Betti



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.